

Nota del Ministero dell'Interno prot. 4999 del 4 aprile 2012
Oggetto: Nuovo regolamento di prevenzione incendi - D.P.R. 151/2011.
Gallerie stradali e ferroviarie.

Con il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relative alla prevenzione incendi. a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, sono state innovate le procedure di prevenzione incendi per perseguire tra l'altro obiettivi di snellimento e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Le disposizioni recate dal D.P.R. n.151/2011 sono coerenti con quanto disposto dalla legge 241/1990 e ricomprende, nel proprio ambito di applicazione, anche i procedimenti amministrativi in materia di pubblica incolumità, tra i quali rientrano quelli di prevenzione incendi di cui al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nonché con le disposizioni sugli Sportelli unici per le attività produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n.160.

Con tale regolamento si è inteso introdurre il necessario raccordo tra la disciplina della prevenzione incendi e la disciplina generale della "segnalazione certificata di inizio attività" - SCIA - dettata dall'articolo 19 della legge 241/1990, come novellato dall'articolo 49 del citato decreto-legge n. 78/2010, in modo da garantire certezza giuridica al relativo quadro normativo di riferimento, coniugando le esigenze di semplificazione con quelle di preminente interesse pubblico relative alla tutela della pubblica incolumità.

In particolare, il nuovo regolamento di prevenzione incendi, in attuazione del decreto legislativo n. 139/2006, nell'aggiornare l'elenco delle attività soggette al controllo, ha introdotto, nell'allegato I, altre attività non ricomprese nel precedente elenco: tra queste si annoverano le gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 metri e quelle ferroviarie superiori a 2.000 metri.

Per le suddette attività, se esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n.151/2011, l'articolo 11, comma 4, prevede l'obbligo di espletare i prescritti adempimenti amministrativi entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento (7 ottobre 2011).

Al riguardo, occorre sottolineare che alcune di tali attività sono disciplinate da specifiche norme tecniche (comprese quelle antecedenti il decreto legislativo n. 139/2006, emanate da altre Amministrazioni) che stabiliscono anche le misure di sicurezza antincendi da realizzarsi nei tempi ivi indicati.

Per le gallerie stradali esistenti, che ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale trans europea, il termine ultimo di adeguamento è stabilito al 30 aprile 2019.

Sul punto, al fine di evitare ogni possibile dubbio in ordine alla corretta applicazione del D.P.R. n.151/2011, si chiarisce che il termine di un anno previsto all'articolo 11, comma 4, per espletare i prescritti adempimenti a carico delle sopra citate attività, si intende riferito alla presentazione dell'istanza corredata dalla documentazione attestante il rispetto delle misure di prevenzione incendi stabilite nel transitorio dalla specifica norma tecnica, fermi restando i termini di adeguamento stabiliti dal sopracitato decreto legislativo n. 264/2006.